

Gazzetta ufficiale

C 364

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

29 ottobre 2019

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 364/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9552 — BP/China National Aviation Fuel Group/CNAF Air BP General Aviation Fuel Company) ⁽¹⁾	1
2019/C 364/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9095 — UPL/Arysta LifeScience) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 364/03	Tassi di cambio dell'euro — 28 ottobre 2019	3
2019/C 364/04	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	4
2019/C 364/05	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	5
2019/C 364/06	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	6

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2019/C 364/07	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ⁽¹⁾	7
---------------	--	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 364/08	Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) Oro da Investimento Esente Elenco delle monete d'oro che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (regime speciale applicabile all'oro da investimento) Valido per l'anno 2020	9
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 364/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9379 — Umicore/Cattierite Holdings Coöperatief) ⁽¹⁾	28
2019/C 364/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9588 — Shell Energy Retail/Hudson Energy Supply) Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	30
2019/C 364/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9421 — Triton/Corendon) ⁽¹⁾	31
2019/C 364/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9463 — KKR/Axel Springer) Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9552 — BP/China National Aviation Fuel Group/CNAF Air BP General Aviation Fuel Company)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 364/01)

Il 22 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9552. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9095 — UPL/Arysta LifeScience)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 364/02)

Il 23 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9095. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

28 ottobre 2019

(2019/C 364/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1087	CAD	dollari canadesi	1,4487
JPY	yen giapponesi	120,69	HKD	dollari di Hong Kong	8,6923
DKK	corone danesi	7,4707	NZD	dollari neozelandesi	1,7482
GBP	sterline inglesi	0,86328	SGD	dollari di Singapore	1,5104
SEK	corone svedesi	10,7503	KRW	won sudcoreani	1 297,10
CHF	franchi svizzeri	1,1047	ZAR	rand sudafricani	16,1202
ISK	corone islandesi	138,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8366
NOK	corone norvegesi	10,2105	HRK	kuna croata	7,4543
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 536,21
CZK	corone ceche	25,480	MYR	ringgit malese	4,6410
HUF	fiorini ungheresi	328,16	PHP	peso filippino	56,731
PLN	zloty polacchi	4,2715	RUB	rublo russo	70,5328
RON	leu rumeni	4,7559	THB	baht thailandese	33,488
TRY	lire turche	6,3479	BRL	real brasiliano	4,4158
AUD	dollari australiani	1,6245	MXN	peso messicano	21,1244
			INR	rupia indiana	78,4355

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 364/04)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione parziale

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numeri di autorizzazione	Usi autorizzati	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019)7439	22 ottobre 2019	Dicromato di sodio N. CE 234-190-3; N. CAS 10588-01-9, 7789-12-0	ZF Luftfahrttechnik GmbH, Flughafenstrasse, 34379, Calden, Germania	REACH/19/28/0	Trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri	21 settembre 2024	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 364/05)

Decisione di rilascio di un'autorizzazione parziale

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numeri di autorizzazione	Usi autorizzati	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019)7441	22 ottobre 2019	Triossido di cromo N. CE 215-607-8; N. CAS: 1333-82-0	ZF Luftfahrttechnik GmbH, Flughafenstrasse, 34379, Calden, Germania	REACH/19/27/0 REACH/19/27/1	Uso come tempra superficiale (cromatura funzionale) nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri Trattamento superficiale (come inibitore di corrosione, indipendente dalla cromatura funzionale) nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri	21 settembre 2024	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 364/06)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione ⁽¹⁾	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2019)7448	22 ottobre 2019	Triossido di cromo N. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0	Wesco Aircraft EMEA Limited, Lawrence House, Riverside drive, BD19 4DH Clec-kheaton West Yorkshire, Regno Unito	REACH/19/29/0	Applicazioni, nel settore aerospaziale, dei rivestimenti di conversione chimica e dei rivestimenti in sospensione nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l'uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell'aderenza e riproducibilità (per i rivestimenti di conversione chimica), protezione dalla corrosione, resilienza al calore, resistenza alla corrosione ad alta temperatura, resistenza all'umidità e all'acqua calda, resistenza agli sbalzi termici, aderenza e flessibilità (per i rivestimenti in sospensione).	21 settembre 2024	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

⁽¹⁾ La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 364/07)

Decisioni di rilascio di un'autorizzazione

Riferimento della decisione (1)	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolari dell'autorizzazione	Numeri di autorizzazione	Usi autorizzati	Data di scadenza dei periodi di revisione	Motivi della decisione
C(2019) 7447	22 ottobre 2019	Cromato di sodio N. CE: 231-889-5; n. CAS: 7775-11-3	Aviall Services Inc. Schillingweg 40, 2153PL, Nieuw- Vennep, Noord- Holland, Paesi Bas- si	REACH/19/32/0	Formulazione di miscele per le appli- cazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, dei ri- vestimenti di conversione chimica, del decapaggio e dell'incisione	21 settembre 2024	A norma dell'articolo 60, para- grafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioe- conomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza com- portano per la salute umana e non esistono sostanze o tecno- logie alternative idonee.
				REACH/19/32/2	Applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, dei rivestimenti di conversione chimi- ca, del decapaggio e dell'incisione, nel- le quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l'uso previsto: per il processo di decapaggio/incisione - tasso d'incisio- ne, attacco intergranulare/vaiolatura della fibratura di testa, contaminazio- ne superficiale, prova di fatica, prova di trazione, scabrezza di superficie, im- patto sullo strato di compressione pro- dotto mediante pallinatura; per il pro- cesso di rivestimento di conversione		

⁽¹⁾ GU L 396 del, 30.12.2006 , pag. 1.

Riferimento della decisione (1)	Data della decisione	Nome della sostanza	Titolari dell'autorizzazione	Numeri di autorizzazione	Usi autorizzati	Data di scadenza dei periodi di revisione	Motivi della decisione
					chimica e di sigillatura dopo anodizzazione - resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell'aderenza, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche		
			Wesco Aircraft EMEA Limited, Lawrence House, Riverside drive, BD19 4DH Cleckheaton West Yorkshire, Regno Unito	REACH/19/32/1	Formulazione di miscele per le applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, dei rivestimenti di conversione chimica, del decapaggio e dell'incisione		
				REACH/19/32/3	Applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, dei rivestimenti di conversione chimica, del decapaggio e dell'incisione, nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l'uso previsto: per il processo di decapaggio/incisione - tasso d'incisione, attacco intergranulare/vaiolatura della fibratura di testa, contaminazione superficiale, prova di fatica, prova di trazione, scabrezza di superficie, impatto sullo strato di compressione prodotto mediante pallinatura; per il processo di rivestimento di conversione chimica e di sigillatura dopo anodizzazione - resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell'aderenza, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche		

(¹) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

ORO DA INVESTIMENTO ESENTE

Elenco delle monete d'oro che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (regime speciale applicabile all'oro da investimento)

Valido per l'anno 2020

(2019/C 364/08)

NOTA ESPLICATIVA

- a) Il presente elenco rispecchia i contributi inviati dagli Stati membri alla Commissione entro il termine fissato dall'articolo 345 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾.
- b) Le monete incluse nell'elenco sono ritenute conformi ai criteri di cui all'articolo 344 e sono quindi trattate come oro da investimento negli Stati membri. La loro fornitura è pertanto esente da IVA per tutto il 2020.
- c) L'esenzione si applica a tutte le emissioni di una determinata moneta indicata nell'elenco, ad eccezione di quelle con purezza inferiore a 900 millesimi.
- d) Possono tuttavia godere dell'esenzione anche monete non presenti nell'elenco, purché rispettino i criteri della direttiva IVA.
- e) L'elenco è redatto in ordine alfabetico per paese e denominazione delle monete. All'interno della medesima categoria di monete, queste sono elencate per valore crescente.
- f) La denominazione delle monete rispecchia la valuta indicata sulle monete stesse. Laddove la valuta non sia indicata sulla moneta in caratteri romani, la sua denominazione è menzionata, ove possibile, tra parentesi.

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
AFGHANISTAN	(20 AFGHANI) 10 000 AFGHANI (1/2 AMANI) (1 AMANI) (2 AMANI) (4 GRAMS) (8 GRAMS) 1 TILLA 2 TILLAS
ALBANIA	20 LEKE 50 LEKE 100 LEKE 200 LEKE 500 LEKE 10 FRANGA 20 FRANGA 50 FRANGA 100 FRANGA
ALDERNEY	QUARTER SOVEREIGN HALF SOVEREIGN ONE SOVEREIGN DOUBLE SOVEREIGN FIVE SOVEREIGNS TWENTY SOVEREIGNS 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1 000 POUNDS
ANDORRA	5 CENTIMES 1 DINER 5 DINERS 20 DINERS 50 DINERS 100 DINERS 250 DINERS 1 SOVEREIGN
ANGUILLA	5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 100 DOLLARS
ANTILLE OLANDESI	5 GULDEN 10 GULDEN 50 GULDEN 100 GULDEN 300 GULDEN
ARABIA SAUDITA	1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)
ARGENTINA	1 ARGENTINO 5 PESOS 25 PESOS 50 PESOS
ARMENIA	100 DRAM 10 000 DRAM 25 000 DRAM 50 000 DRAM
ARUBA	10 FLORIN 25 FLORIN 50 FLORIN 100 FLORIN
AUSTRALIA	5 DOLLARS 10 DOLLARS 15 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 1 000 DOLLARS 2 500 DOLLARS 3 000 DOLLARS 10 000 DOLLARS 1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND)
AUSTRIA	10 CORONA (= 10 KRONEN) 20 CORONA (= 20 KRONEN) 100 CORONA (= 100 KRONEN) (1 DUKAT) (4 DUKATEN) 4 EURO (1/25 oz «Philharmoniker»)

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	10 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 2 000 EURO 100 000 EURO 4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN) 8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN) 25 SCHILLING 100 SCHILLING 200 SCHILLING 200 SCHILLING/10 EURO 500 SCHILLING 1 000 SCHILLING 2 000 SCHILLING
BAHAMAS	5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 2 500 DOLLARS
BARBADOS	10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS
BELGIO	10 ECU 20 ECU 25 ECU 50 ECU 100 ECU 12 1/2 EURO 25 EURO 50 EURO 100 EURO 10 FRANCS 20 FRANCS 5 000 FRANCS
BELIZE	25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS
BERMUDA	10 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 50 DOLLARS 60 DOLLARS 100 DOLLARS 180 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
BHUTAN	1 SERTUM 2 SERTUMS 5 SERTUMS
BIAFRA	1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS
BOLIVIA	4 000 PESOS BOLIVIANOS
BOTSWANA	5 PULA 150 PULA 10 THEBE
BRASILE	300 CRUZEIROS (4 000 REIS) (5 000 REIS) (6 400 REIS) (10 000 REIS) (20 000 REIS) 10 REAIS 20 REAIS
BULGARIA	(1 LEV) (5 LEVA) (10 LEVA) (20 LEVA) (100 LEVA) 100 LEVA («Св. Првомъченик Стефан») (125 LEVA) (1000 LEVA) (10 000 LEVA) (20 000 LEVA)
BURUNDI	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
CANADA	1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 175 DOLLARS 200 DOLLARS 350 DOLLARS 1 SOVEREIGN
CECOSLOVACCHIA	1 DUKÁT 2 DUKÁT 5 DUKÁT 10 DUKÁT
CIAD	3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS
CILE	2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	50 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 500 PESOS
CINA	5/20 YUAN (1/20 oz) 10/50 YUAN (1/10 oz) 25/100 YUAN (1/4 oz) 50/200 YUAN (1/2 oz) 100/500 YUAN (1 oz) 5 (YUAN) 10 (YUAN) 20 (YUAN) 25 (YUAN) 50 (YUAN) 100 (YUAN) 150 (YUAN) 200 (YUAN) 250 (YUAN) 300 (YUAN) 400 (YUAN) 450 (YUAN) 500 (YUAN) 1 000 (YUAN) 2 000 (YUAN) 10 000 (YUAN)
CIPRO	50 POUNDS
CITTÀ DEL VATICANO	20 EURO 50 EURO 10 LIRE 20 LIRE 100 LIRE
COLOMBIA	1 PESO 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 300 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 1 500 PESOS 2 000 PESOS 15 000 PESOS
CONGO	10 FRANCS 20 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
COREA DEL SUD	2 500 WON 20 000 WON 25 000 WON 30 000 WON 50 000 WON

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
COSTA D'AVORIO	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
COSTA RICA	5 COLONES 10 COLONES 20 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 1 500 COLONES 5 000 COLONES 25 000 COLONES 100 000 COLONES
CROAZIA	1 KUNA 10 KUNA 20 KUNA 500 KUNA 1 000 KUNA
CUBA	4 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 100 PESOS
DANIMARCA	10 KRONER 20 KRONER 1 000 KRONER
ECUADOR	1 CONDOR 10 SUCRES
EL SALVADOR	25 COLONES 50 COLONES 100 COLONES 200 COLONES 250 COLONES
EMIRATI ARABI UNITI	(500 DIRHAMS) (750 DIRHAMS) (1 000 DIRHAMS)
ESTONIA	15.65 KROONI 100 KROONI
ETIOPIA	400 BIRR 600 BIRR 10 (DOLLARS) 20 (DOLLARS) 50 (DOLLARS) 100 (DOLLARS) 200 (DOLLARS)
FIGI	5 DOLLARS 10 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS
FILIPPINE	1 000 PISO 1 500 PISO 5 000 PISO

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
FINLANDIA	20 EURO 100 EURO 1 MARKKA 20 MARKKAA 1 000 MARKKAA 2 000 MARKKAA
FRANCIA	1/4 EURO 5 EURO 10 EURO 20 EURO 50 EURO 100 EURO 200 EURO 250 EURO 500 EURO 1 000 EURO 5 000 EURO 5 FRANCS 10 FRANCS 20 FRANCS 40 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 500 FRANCS 655,97 FRANCS
GABON	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 1 000 FRANCS 3 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS 20 000 FRANCS
GAMBIA	200 DALASIS 500 DALASIS 1 000 DALASIS
GERMANIA	1 DM 100 EURO
GIAMAICA	100 DOLLARS 250 DOLLARS
GIAPPONE	10 000 YEN
GIBILTERRA	1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 2 CROWNS 50 PENCE 1 POUND 5 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1/25 ROYAL 1/10 ROYAL 1/5 ROYAL 1/2 ROYAL 1 ROYAL

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
GIORDANIA	2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 25 DINARS 50 DINARS 60 DINARS
GUATEMALA	5 QUETZALES 10 QUETZALES 20 QUETZALES
GUERNSEY	1 POUND 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS
GUINEA	1 000 FRANCS 2 000 FRANCS 5 000 FRANCS 10 000 FRANCS
GUINEA EQUATORIALE	250 PESETAS 500 PESETAS 750 PESETAS 1 000 PESETAS 5 000 PESETAS
HAITI	20 GOURDES 50 GOURDES 100 GOURDES 200 GOURDES 500 GOURDES 1 000 GOURDES
HONDURAS	200 LEMPIRAS 500 LEMPIRAS
HONG KONG	1 000 DOLLARS
INDIA	1 MOHUR 15 RUPEES 1 SOVEREIGN
INDONESIA	2 000 RUPIAH 5 000 RUPIAH 10 000 RUPIAH 20 000 RUPIAH 25 000 RUPIAH 100 000 RUPIAH 200 000 RUPIAH
IRAN	(1/2 AZADI) (1 AZADI) (1/4 PAHLAVI) (1/2 PAHLAVI) (1 PAHLAVI) (2 1/2 PAHLAVI) (5 PAHLAVI) (10 PAHLAVI) 50 POUND 500 RIALS 750 RIALS 1 000 RIALS 2 000 RIALS

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
IRAQ	(5 DINARS) (50 DINARS) (100 DINARS)
IRLANDA	100 EURO
ISLANDA	500 KRONUR 10 000 KRONUR
ISOLA DI MAN	1/20 ANGEL 1/10 ANGEL 1/4 ANGEL 1/2 ANGEL 1 ANGEL 5 ANGEL 10 ANGEL 15 ANGEL 20 ANGEL 1/25 CROWN 1/10 CROWN 1/5 CROWN 1/2 CROWN 1 CROWN 50 PENCE 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 50 POUNDS (1/2 SOVEREIGN) (1 SOVEREIGN) (2 SOVEREIGNS) (5 SOVEREIGNS)
ISOLE CAYMAN	25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS
ISOLE COOK	5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS
ISOLE MARSHALL	20 DOLLARS 50 DOLLARS 200 DOLLARS
ISOLE SALOMONE	10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS
ISOLE TURKS E CAICOS	100 CROWNS
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	20 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS
ISRAELE	20 LIROT 50 LIROT 100 LIROT 200 LIROT 500 LIROT

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	1 000 LIROT 5 000 LIROT 5 NEW SHEQALIM 10 NEW SHEQALIM 20 NEW SHEQALIM 5 SHEQALIM 10 SHEQALIM 500 SHEQEL
ITALIA	10 EURO 20 EURO 50 EURO 5 LIRE 10 LIRE 20 LIRE 40 LIRE 80 LIRE 100 LIRE
JERSEY	1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 20 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 1 SOVEREIGN
JUGOSLAVIA	20 DINARA 100 DINARA 200 DINARA 500 DINARA 1 000 DINARA 1 500 DINARA 2 000 DINARA 2 500 DINARA 5 000 DINARA 1 DUCAT 4 DUCATS
KATANGA	5 FRANCS
KAZAKHSTAN	100 TENGE
KENYA	100 SHILLINGS 250 SHILLINGS 500 SHILLINGS
KIRIBATI	150 DOLLARS
LESOTHO	1 LOTI 2 MALOTI 4 MALOTI 10 MALOTI 20 MALOTI 50 MALOTI 100 MALOTI 250 MALOTI 500 MALOTI
LETTONIA	5 EURO («Zelta saktas. Ripsakta») 20 EURO («Zelta saktas. Pakavsakta») 75 EURO («Zelta saktas. Burbuļsakta») 1 LATŠ («Ak, svētā Lestene!») 1 LATŠ («Jūgendstils Rīgā»)

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	1 LATS («Zelta ābele») 5 LATI («Pieclatnieks») 10 LATU («Gafelšoneris Julia Maria») 10 LATU («Zelta vēsture») 20 LATU («Latvijas monēta») 100 LATU
LIBERIA	12 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 30 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 2 500 DOLLARS
LIECHTENSTEIN	10 FRANKEN 20 FRANKEN 25 FRANKEN 50 FRANKEN 100 FRANKEN
LITUANIA	5 EURO 50 EURO 10 LITŲ 50 LITŲ 100 LITŲ 500 LITŲ
LUSSEMBURGO	2,5 EURO 5 EURO 10 EURO 20 EURO 175 EURO CENT 20 FRANCS
MACAO	250 PATACAS 500 PATACAS 1 000 PATACAS 10 000 PATACAS
MALAWI	250 KWACHA
MALAYSIA	100 RINGGIT 200 RINGGIT 250 RINGGIT 500 RINGGIT
MALI	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
MALTA	15 EURO 50 EURO 5 (LIRI) 10 (LIRI) 20 (LIRI) 25 (LIRI) 50 (LIRI) 100 (LIRI) LM 25

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
MAURIZIO	100 RUPEES 200 RUPEES 250 RUPEES 500 RUPEES 1 000 RUPEES
MESSICO	1/20 ONZA 1/10 ONZA 1/4 ONZA 1/2 ONZA 1 ONZA 2 PESOS 2 1/2 PESOS 5 PESOS 10 PESOS 20 PESOS 50 PESOS 250 PESOS 500 PESOS 1 000 PESOS 2 000 PESOS
MONACO	10 EURO 20 EURO 100 EURO 20 FRANCS 100 FRANCS 200 FRANCS
MONGOLIA	750 (TUGRIK) 1 000 (TUGRIK) 5 000 (TUGRIK)
NEPAL	1 ASARPHI 1 000 RUPEES
NICARAGUA	50 CORDOBAS
NIGER	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
NIUE	2 1/2 DOLLARS (250 CENTS) 5 DOLLARS 10 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 10 000 DOLLARS
NORVEGIA	20 KRONER 1 500 KRONER
NUOVA ZELANDA	50 CENTS 1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 1,56 grammes/1/20 ounce

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	3,11 grammes/1/10 ounce 7,77 grammes/1/4 ounce 15,56 grammes/1/2 ounce
OMAN	25 BAISA 50 BAISA 100 BAISA 1/4 OMANI RIAL 1/2 OMANI RIAL OMANI RIAL 5 OMANI RIALS 10 OMANI RIALS 15 OMANI RIALS 20 OMANI RIALS 25 OMANI RIALS 75 OMANI RIALS
PAESI BASSI	(1 DUKAAT) (2 DUKAAT) 10 EURO 20 EURO 50 EURO 1 GULDEN 5 GULDEN 10 GULDEN
PAKISTAN	3 000 RUPEES
PANAMA	100 BALBOAS 500 BALBOAS
PAPUA NUOVA GUINEA	100 KINA
PERÙ	1/5 LIBRA 1/2 LIBRA 1 LIBRA 5 SOLES 10 SOLES 20 SOLES 50 SOLES 100 SOLES
POLONIA	1 GROSZ 2 GROSZE 5 GROSZY 10 GROSZY 20 GROSZY 50 GROSZY 1 ZŁOTY 2 ZŁOTE 5 ZŁOTYCH 30 ZŁOTYCH 50 ZŁOTYCH 100 ZŁOTYCH (eccezione: 100 ZŁOTYCH «Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011») 200 ZŁOTYCH (eccezione: 200 ZŁOTYCH «100-lecie Politechniki Warszawskiej») 500 ZŁOTYCH 2018 ZŁOTYCH
PORTOGALLO	1 ESCUDO 100 ESCUDOS 200 ESCUDOS 500 ESCUDOS

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	5 EURO 8 EURO 10 000 REIS
REGNO UNITO	(1/3 GUINEA) (1/2 GUINEA) 1 PENNY 2 PENCE 5 PENCE 10 PENCE 20 PENCE 50 PENCE 1 POUND 2 POUNDS 5 POUNDS 10 POUNDS 25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS 200 POUNDS 500 POUNDS 800 POUNDS (30 OZ BRITANNIA) 1 000 POUNDS 2 000 POUNDS 5 000 POUNDS 10 000 POUNDS QUARTER SOVEREIGN 1/2 SOVEREIGN (1 SOVEREIGN) (= 1 POUND) 2 SOVEREIGNS (5 SOVEREIGNS)
REPUBBLICA CECA	1 000 KORUN (1 000 Kč) 2 000 KORUN (2 000 Kč) 2 500 KORUN (2 500 Kč) 5 000 KORUN (5 000 Kč) 10 000 KORUN (10 000 Kč)
REPUBBLICA DOMINICANA	30 PESOS 100 PESOS 200 PESOS 250 PESOS
REPUBBLICA SLOVACCA	100 EURO 5 000 KORUN (5 000 Sk) 10 000 KORUN (10 000 Sk)
RODESIA	1 POUND 5 POUNDS 10 SHILLINGS
ROMANIA	20 LEI
RUANDA	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
RUSSIA	5 (ROUBLES) 10 (ROUBLES) 15 (ROUBLES) 25 (ROUBLES) 50 (ROUBLES) 100 (ROUBLES) 200 (ROUBLES) 1 000 (ROUBLES) 10 000 (ROUBLES)

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
SAN MARINO	20 EURO 50 EURO 1 SCUDO 2 SCUDI 5 SCUDI 10 SCUDI
SANT'ELENA	1/16 GUINEA 1/8 GUINEA 1/4 GUINEA 1/2 GUINEA 1 GUINEA 2 GUINEAS 5 GUINEAS 2 POUNDS 5 POUNDS 1/16 SOVEREIGN 1/8 SOVEREIGN 1/4 SOVEREIGN 1/2 SOVEREIGN SOVEREIGN
SENEGAL	10 FRANCS 25 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS 250 FRANCS 500 FRANCS 1 000 FRANCS 2 500 FRANCS
SERBIA	10 DINARA 20 DINARA
SEYCHELLES	1 000 RUPEES 1 500 RUPEES
SIERRA LEONE	20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS 2 500 DOLLARS 1/4 GOLDE 1/2 GOLDE 1 GOLDE 5 GOLDE 10 GOLDE 1 LEONE
SINGAPORE	1 DOLLAR 2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 150 DOLLARS 250 DOLLARS 500 DOLLARS

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
SIRIA	(1/2 POUND) (1 POUND)
SLOVENIA	100 EURO 5 000 TOLARS 20 000 TOLARS 25 000 TOLARS
SOMALIA	20 SHILLINGS 50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 200 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 500 SHILLINGS
SPAGNA	2 (ESCUDOS) 10 (ESCUDOS) 20 EURO 100 EURO 200 EURO 400 EURO 10 PESETAS 20 PESETAS 25 PESETAS 5 000 PESETAS 10 000 PESETAS 20 000 PESETAS 40 000 PESETAS 80 000 PESETAS 80 (REALES) 100 (REALES)
STATI DEI CARAIBI ORIENTALI	1 DOLLAR 2.50 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS 20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 DOLLARS 200 DOLLARS
STATI UNITI	2 1/2 DOLLARS 5 DOLLARS 10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE) 20 DOLLARS 25 DOLLARS 50 DOLLARS 50 DOLLARS (AMERICAN BUFFALO) 50 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)
SUDAFRICA	1/10 KRUGERRAND 1/4 KRUGERRAND 1/2 KRUGERRAND 1 KRUGERRAND 1/10 oz NATURA 1/4 oz NATURA 1/2 oz NATURA 1 oz NATURA 1/2 POND 1 POND 1/10 PROTEA 1 PROTEA 1 RAND 2 RAND 5 RAND

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	25 RAND 1/2 SOVEREIGN (= ½ POUND) 1 SOVEREIGN (= 1 POUND)
SUDAN	25 POUNDS 50 POUNDS 100 POUNDS
SURINAME	20 DOLLARS 50 DOLLARS 100 GULDEN
SVEZIA	5 KRONOR 10 KRONOR 20 KRONOR 1 000 KRONOR 2 000 KRONOR 4 000 KRONOR
SVIZZERA	10 FRANCS 20 FRANCS 50 FRANCS 100 FRANCS
SWAZILAND	2 EMALANGENI 5 EMALANGENI 10 EMALANGENI 20 EMALANGENI 25 EMALANGENI 50 EMALANGENI 100 EMALANGENI 250 EMALANGENI 1 LILANGENI
TANZANIA	1 500 SHILINGI 2 000 SHILINGI
THAILANDIA	(150 BAHT) (300 BAHT) (400 BAHT) (600 BAHT) (800 BAHT) (1 500 BAHT) (2 500 BAHT) (3 000 BAHT) (4 000 BAHT) (5 000 BAHT) (6 000 BAHT)
TONGA	1/2 HAU 1 HAU 5 HAU 1/4 KOULA 1/2 KOULA 1 KOULA
TRISTAN DA CUNHA	1/16 GUINEA 1/8 GUINEA 1/4 GUINEA 1/2 GUINEA 1 GUINEA 2 GUINEAS 5 GUINEAS 2 POUNDS 5 POUNDS 1/16 SOVEREIGN

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	1/8 SOVEREIGN QUARTER SOVEREIGN HALF SOVEREIGN SOVEREIGN
TUNISIA	2 DINARS 5 DINARS 10 DINARS 20 DINARS 40 DINARS 75 DINARS 10 FRANCS 20 FRANCS 100 FRANCS 5 PIASTRES
TURCHIA	(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES) (50 KURUSH) (= 50 PIASTRES) (100 KURUSH) (= 100 PIASTRES) (250 KURUSH) (= 250 PIASTRES) (500 KURUSH) (= 500 PIASTRES) 1/2 LIRA 1 LIRA 500 LIRA 1 000 LIRA 10 000 LIRA 50 000 LIRA 100 000 LIRA 200 000 LIRA 1 000 000 LIRA 60 000 000 LIRA
TUVALU	50 DOLLARS
UGANDA	50 SHILLINGS 100 SHILLINGS 500 SHILLINGS 1 000 SHILLINGS
UNGHERIA	1 DUKAT 4 FORINT = 10 FRANCS 8 FORINT = 20 FRANCS 50 FORINT 100 FORINT 200 FORINT 500 FORINT 1 000 FORINT 5 000 FORINT 10 000 FORINT 20 000 FORINT 50 000 FORINT 100 000 FORINT 500 000 FORINT 10 KORONA 20 KORONA 100 KORONA
URUGUAY	5 000 NUEVO PESOS 20 000 NUEVO PESOS 5 PESOS
VENEZUELA	(10 BOLIVARES) (20 BOLIVARES) (100 BOLIVARES) 1 000 BOLIVARES

PAESE DI EMISSIONE	MONETE
	3 000 BOLIVARES 5 000 BOLIVARES 10 000 BOLIVARES 5 VENEZOLANOS
WESTERN SAMOA	50 TALA 100 TALA
ZAIRE	100 ZAIRES
ZAMBIA	250 KWACHA

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9379 — Umicore/Cattierite Holdings Coöperatief)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 364/09)

1. In data 18 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Umicore, SA/N.V. («Umicore», Belgio),
- Cattierite Holdings Coöperatief U.A. («Cattierite», Paesi Bassi), controllata da Koboltti Chemicals Holdings Limited («KCHL», Bermuda). Cattierite è una holding che detiene e controlla un'altra holding, Carollite Holdings B.V. (Paesi Bassi), e Freeport Cobalt Oy («FCO», Finlandia).

Umicore acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Cattierite, compresa l'attività di FCO relativa alla raffinazione del cobalto e alla produzione a valle di materiali e precursori per batterie al cobalto. KCHL conserverà l'attività di FCO che non riguarda le batterie e continuerà a vendere certe applicazioni per batterie prodotte in questo settore. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Umicore: fornisce materiali catodici per batterie ricaricabili agli ioni di litio utilizzate nei dispositivi elettronici portatili e nei veicoli elettrici, adesivi in polvere per incollaggio metalli, superleghe e prodotti chimici a base di cobalto per una serie di applicazioni diverse dalle batterie. Umicore è un gruppo che opera a livello mondiale nelle tecnologie dei materiali e nel riciclaggio, le cui attività sono raggruppate in tre unità aziendali: Catalysis, Energy & Surface Technologies e Recycling;
- Cattierite: produce materiali e precursori per batterie al cobalto attraverso la raffinazione di materiali a base di cobalto da essa acquistati. Cattierite è una holding che opera in questo settore attraverso la controllata FCO.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

M. 9379 — Umicore/Cattierite Holdings Coöperatief

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 2964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9588 — Shell Energy Retail/Hudson Energy Supply)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 364/10)

1. In data 22 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Shell Energy Retail Limited («SERL», Regno Unito), appartenente a Shell Group, la cui società capogruppo è Royal Dutch Shell plc.
- Hudson Energy Supply UK Limited («Hudson Energy Supply» o «la società oggetto dell'acquisizione», Regno Unito), controllata da Hudson Energy Holdings UK Limited, appartenente a Just Energy Group Inc.

SERL acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Hudson Energy Supply.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SERL: fornitura al dettaglio di gas ed energia elettrica a famiglie e a clienti commerciali del Regno Unito,
- Hudson Energy Supply: fornitura al dettaglio di gas ed energia elettrica a famiglie e a clienti commerciali del Regno Unito.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9588 — Shell Energy Retail/Hudson Energy Supply

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9421 —Triton/Corendon)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 364/11)

1. In data 21 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Triton Group («Triton», Lussemburgo),
- Corendon Holding B.V. («Corendon», Paesi Bassi).

Triton acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Corendon.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Triton: società di investimento che investe principalmente in imprese di medie dimensioni con sede nell'Europa settentrionale e operanti in tre settori principali: servizi alle imprese, prodotti industriali e consumatori/sanità. Triton detiene Sunweb, un operatore turistico online europeo con sede nei Paesi Bassi che offre pacchetti vacanze, principalmente al sole, in Europa e nel Mediterraneo;
- Corendon: fornitore di servizi turistico-ricreativi con sede nei Paesi Bassi che gestisce un operatore turistico *leisure* attraverso il suo sito Internet, il suo call center e canali di terzi (agenzie di viaggio e online). Corendon gestisce anche una piccola compagnia aerea.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9421 — Triton/Corendon

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 2964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9463 – KKR/Axel Springer)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 364/12)

1. In data 18 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- KKR & Co. Inc («KKR», Stati Uniti),
- Axel Springer SE («Axel Springer», Germania).

KKR acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Axel Springer SE («Axel Springer»), che è indirettamente sotto il controllo esclusivo di Friede Springer. Axel Springer è un'impresa del settore dei media e delle tecnologie che opera in più di 40 paesi, gestendo marchi di media (es. BILD and WELT Group, Insider Inc., Politico.eu) e portali di annunci online (es. StepStone, SeLogger, Immowelt).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KKR: impresa di investimento che fornisce servizi di gestione degli attivi e soluzioni per il mercato dei capitali;
- Axel Springer: pubblicazione di giornali e periodici, altre attività editoriali, stampa di giornali, diffusione di programmi radiofonici e televisivi, attività delle agenzie di stampa, pubblicità.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9463 - KKR/Axel Springer

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 2964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT